

The logo consists of a solid blue square with the word "PROMEA" written in white, bold, uppercase letters at the bottom left corner.

Cassa assegni familiari PROMEA

Regolamento

valevole dal 01.01.2010

Indice

Pagina

Art. 1	Datori di lavoro assoggettati (art. 4 degli statuti CAF).....	3
Art. 2	Contributi (art. 23 degli statuti CAF).....	3
Art. 3	Assegni familiari (art. 24 degli statuti CAF).....	3-5
Art. 4	Assegni di nascita (art. 25 degli statuti CAF).....	5
Art. 5	Esercizio del diritto.....	5
Art. 6	Versamento degli assegni familiari.....	5
Art. 7	Prestazioni secondo convenzione collettiva di lavoro (art. 25 e 26 degli statuti CAF).....	5/6
Art. 8	Cassa indennità militari (CIM) (art. 27 degli statuti CAF).....	6
Art. 9	Procedure di conteggio e intimazione, controlli dei datori di lavoro (art. 32 degli statuti CAF).....	6
Art. 10	Interessi di mora e compensativi.....	6
Art. 11	Prescrizione delle pretese di contributi (art. 33 degli statuti CAF).....	7
Art. 12	Procedure di opposizione e di ricorso (art. 34 degli statuti CAF).....	7
Art. 13	Spese d'amministrazione (art. 30 degli statuti CAF).....	7
Art. 14	Entrata in vigore.....	7

Regolamento cassa assegni familiari PROMEA

Conformemente all'art. 16, cifra 2.17 degli statuti della cassa assegni familiari PROMEA (denominata in seguito CAF-PROMEA), il comitato direttivo della cassa emana il seguente regolamento:

Articolo 1 Datori di lavoro assoggettati (art. 4 degli statuti CAF)

1.1 Regolamentazione degli assegni familiari

E' per principio assoggettato alla regolamentazione degli assegni familiari ogni datore di lavoro della CAF-PROMEA (vale in seguito anche per persone che esercitano un'attività indipendente, qualora ciò fosse previsto dalle legislazioni cantonali) che occupa del personale in modo stabile o temporaneo. Sono considerati salariati, per i quali l'azienda deve pagare i contributi alla CAF-PROMEA, le persone che devono essere dichiarate come dipendenti presso la cassa di compensazione AVS PROMEA, e ciò a prescindere dal fatto che essi siano celibi, coniugati, risp. vivano in unione domestica registrata, separati o divorziati, svizzeri o stranieri (compresi i frontalieri).

1.2 Cassa indennità militari (CIM) (art. 3, cifra 3 degli statuti CAF)

Sono affiliati per principio alla cassa indennità militari (CIM) tutti i datori di lavoro la cui associazione fondatrice o delle singole associazioni regionali, cantonali o delle sezioni si sono affiliate alla CIM. Ne sono esonerati i datori di lavoro la cui richiesta di esonero dalle prestazioni in base a convenzioni collettive di lavoro è stata approvata dal comitato direttivo della cassa secondo l'art. 28 degli statuti CAF.

1.3 Ulteriori prestazioni complementari (art. 3, cifra 4 degli statuti CAF)

Hanno diritto ad ulteriori prestazioni complementari, come indennità per assenze giustificate, assegni di nascita facoltativi nonché prestazioni a titolo di diritto al salario in caso di decesso, tutti i datori di lavoro delle associazioni fondatrici che hanno assicurato queste prestazioni. Le esenzioni sono regolate dall'art. 28 degli statuti CAF.

Articolo 2 Contributi (art. 23 degli statuti CAF)

2.1 Contributi

Il datore di lavoro nonché l'indipendente versa i contributi in percentuale della somma dei salari assoggettata all'AVS.

2.2 Obbligo contributivo

Il contributo dovuto alla CAF-PROMEA è esclusivamente a carico dei datori di lavoro e degli indipendenti qualora le leggi cantonali lo prevedano.

2.3 Incasso

I contributi vengono incassati dalla cassa di compensazione AVS PROMEA. Nel corso dell'anno i membri ricevono dalla cassa dei conteggi d'acconto. Il conteggio annuale dei contributi CAF per l'anno trascorso viene allestito non appena in possesso dei certificati di salario annuali. Le differenze relative agli assegni familiari in base al certificato annuale saranno compensate sul seguente conteggio mensile o trimestrale.

Articolo 3 Assegni familiari (art. 24 degli statuti CAF)

3.1 Dipendenti aventi diritto

Hanno diritto agli assegni familiari tutte le persone domiciliate o che lavorano in Svizzera (compresi gli stranieri), occupate in un'azienda tenuta al pagamento dei contributi e che hanno la custodia di figli e/o che provvedono al loro mantenimento completamente o in modo preponderante e a condizione che essi non beneficino già di assegni da un'altra parte, come ad es. in base agli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE o della convenzione con l'AELS.

3.2 Figli aventi diritto

Danno diritto agli assegni familiari:

- a. i figli nei confronti dei quali sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile;
- b. i figliastri;
- c. gli affiliati;
- d. i fratelli, le sorelle e gli abiativi dell'avente diritto se questi provvede prevalentemente al loro mantenimento.

3.3 Inizio e fine del diritto

Hanno diritto agli assegni i salariati assicurati obbligatoriamente all'AVS e dipendenti da un datore di lavoro assoggettato alla presente legge. Le prestazioni sono disciplinate dall'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all'art. 12, cv. 2, LAFam.

Il diritto agli assegni nasce e si estingue con il diritto allo stipendio.

Sono versati soltanto assegni interi. Ha diritto agli assegni chi paga i contributi AVS su un reddito annuo da attività lucrativa pari almeno alla metà dell'importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell'AVS.

3.4 Concorso di diritti (art. 7 LAFam)

Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a:

- a. la persona che esercita un'attività lucrativa;
- b. la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;
- c. la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età;
- d. la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio;
- e. la persona con il reddito più elevato sottoposto all'AVS.

3.5 Malattia / Infortunio (art. 13 LAFam)

Se il salariato è impossibilitato a lavorare in seguito a malattia, infortunio o maternità, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l'impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti.

3.6 Indennità di maternità (IM)

L'indennità di maternità è considerata quale sostituzione del salario. Pertanto possono essere percepiti gli assegni familiari durante il periodo in cui l'IM è versata.

3.7 Decesso del dipendente (art. 13 LAFam)

In caso di decesso, l'assegno è versato per il mese del decesso e per altri tre mesi.

3.8 Disoccupazione

In caso di disoccupazione temporanea e non imputabile agli aventi diritto, l'assegno viene parimenti versato, tuttavia al massimo per un mese intero dopo l'inizio della disoccupazione. Laddove la durata del diritto è superiore, viene applicata la legge cantonale rispettiva.

3.9 Diritto al salario

Il salario è ciò che il datore di lavoro paga lui stesso al dipendente per il suo lavoro, ma non un surrogato di salario a carico di terzi.

3.10 Calcolo degli assegni familiari

L'assegno familiare mensile completo viene concesso solamente se gli aventi diritto hanno lavorato durante tutto il mese. In caso di entrata, risp. uscita nel corso del mese, il diritto sussiste per ogni giorno civile del rispettivo mese.

3.11 Occupati a tempo parziale

Sono versati soltanto assegni interi. Ha diritto agli assegni chi paga i contributi AVS su un reddito annuo da attività lucrativa pari almeno alla metà dell'importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell'AVS.

3.12 Salariati i cui figli risiedono all'estero

Per i dipendenti con figli residenti all'estero fanno stato le disposizioni di cui all'art. 4 LAFam.

3.13 Versamento posticipato di assegni familiari non percepiti

Chi non ha ricevuto assegni familiari, ha il diritto di reclamare l'importo che gli è dovuto. La richiesta di assegni familiari non percepiti è limitata agli ultimi cinque anni che precedono la domanda.

3.14 Restituzione di assegni familiari indebitamente percepiti

Chi ha riscosso assegni familiari a cui non aveva diritto oppure assegni troppo elevati, è tenuto a restituire l'importo indebitamente percepito. I datori di lavoro che hanno versato degli assegni familiari per i quali non esisteva alcun diritto od un diritto meno elevato, sono obbligati a rimborsarli alla CAF-PROMEIA. Il diritto alla restituzione si estingue un anno dopo che la CAF-PROMEIA ha avuto conoscenza dei fatti, tuttavia a decorrenza di cinque anni al massimo dopo il versamento della singola prestazione. Si può far condono della

restituzione, se il beneficiario è in buona fede e se la restituzione costituirebbe per lui un onere troppo grave, tenendo conto delle sue condizioni finanziarie.

Articolo 4 Assegni di nascita (art. 25 degli statuti CAF)

Per ogni figlio viene versato, al momento della nascita o dell'adozione, un assegno di nascita, se il datore di lavoro fa parte di un'associazione fondatrice che si è assicurata per questa forma di prestazioni presso la CAF-PROMEA e se non esiste un'esenzione ai sensi dell'art. 28 degli statuti CAF. L'assegno di nascita sarà accreditato sul seguente conteggio d'acconto.

Se le regolamentazioni cantonali prevedono il versamento di un assegno di nascita, solo l'assegno di nascita legale verrà corrisposto.

Articolo 5 Esercizio del diritto

5.1 Richiesta e giustificativi

Il dipendente che vuol far valere il diritto all'assegno familiare deve richiedere il questionario specifico „richiesta assegni familiari per dipendenti“ al datore di lavoro e riempirlo. Dopo il controllo dello stesso da parte del datore di lavoro, il formulario, firmato da ambedue le parti, viene inoltrato alla CAF-PROMEA. Se l'assegno viene richiesto per figli di più di sedici anni d'età, al formulario dovrà essere allegato il contratto di tirocinio o l'attestazione della scuola (con le date dell'inizio e della fine dell'istruzione) e, in caso di incapacità lavorativa, un certificato medico. Per i dipendenti divorziati, celi-bi o che vivono separatamente, bisognerà allegare alla richiesta i documenti che figurano sul questionario.

5.2 Obbligo di informare e di annunciare

In caso di cambiamenti delle condizioni personali dei dipendenti, subentrate dopo la richiesta e che influiscono sul diritto, quali ad es. la nascita o la morte di un figlio, l'inizio o la fine della formazione, divorzio, malattia, infortunio o decesso del dipendente, il datore di lavoro deve informarne immediatamente la CAF-PROMEA. Quest'ultima invia al datore di lavoro una decisione che fissa l'importo e la durata del diritto all'assegno familiare, con copia per il dipendente.

Articolo 6 Versamento degli assegni familiari

Il versamento degli assegni familiari avviene tramite il datore di lavoro, unitamente al versamento del salario. L'assegno deve essere indicato separatamente dal salario e non è soggetto ad alcuna deduzione per contributi sociali.

Articolo 7 Prestazioni secondo convenzione collettiva di lavoro (art. 25 e 26 degli statuti CAF)

Hanno diritto alle prestazioni indicate qui appresso nell'art. 7, cifre 1 e 2 del presente regolamento, i membri delle associazioni fondatrici o di singole associazioni regionali, cantonali nonché sezioni, che si sono assicurate per queste forme di prestazioni presso la CAF-PROMEA.

7.1 Indennità per assenze (art. 25 degli statuti CAF)

Le indennità per assenze giustificate versate dai datori di lavoro ai loro dipendenti in conformità alla convenzione collettiva di lavoro, vengono rimborsate dalla CAF-PROMEA al momento del conteggio di fine anno. I datori di lavoro devono inviare alla cassa, unitamente al certificato dei salari, un elenco, nonché le eventuali pezze giustificative.

7.2 Diritto al salario in caso di decesso (art. 26 degli statuti CAF)

Per il rimborso delle prestazioni a titolo di diritto al salario in caso di decesso, deve essere inoltrata alla CAF-PROMEA una domanda corredata dal certificato di morte, dall'indicazione degli anni di servizio, dell'ultimo salario mensile (compresa la parte del 13° salario), nonché dello stato civile del defunto. In seguito, la CAF-PROMEA decide in merito, con relativa comunicazione scritta al datore di lavoro, e accredita l'importo sul susseguente conteggio d'acconto.

7.3 Indennità massime

Le indennità ai sensi dell'art. 7, cifra 1 e 2 di questo regolamento, sono limitate al salario massimo assicurato dalla Suva.

Articolo 8 Cassa indennità militari (CIM) (art. 27 degli statuti CAF)

8.1 Ammontare delle prestazioni

La CAF-PROMEA accredita ai datori di lavoro che sono affiliati alla CIM e che hanno dei dipendenti aventi diritto, la differenza tra le prestazioni legali delle indennità per perdita di guadagno (IPG) ed il salario dovuto secondo la convenzione collettiva di lavoro, ma comunque solo fino al massimo del salario assicurato dalla Suva. Nel contempo, essa accredita il contributo del datore di lavoro all'AVS/AI/IPG e all'AD.

8.2 Esercizio del diritto

Un diritto può essere fatto valere solo con il questionario IPG e se il dipendente è ancora occupato nell'azienda. Per le reclute che non sono in tirocinio, il diritto esiste solamente se sono al servizio del datore di lavoro affiliato per un periodo totale di almeno 12 mesi prima e dopo la prestazione di servizio. I datori di lavoro devono compilare correttamente il questionario IPG, senza nessun ulteriore formulario. I datori di lavoro che non sono affiliati alla cassa di compensazione AVS PROMEA devono inviare una fotocopia del questionario IPG (facciata anteriore e posteriore).

8.3 Calcolo dell'indennità

Il metodo di calcolo dell'indennità CIM è identico a quello dell'IPG. Ciò significa che per i dipendenti con salario mensile si determina il salario giornaliero medio dividendo per trenta l'ultimo salario mensile percepito prima dell'entrata in servizio. Elementi del salario, che sono versati regolarmente una volta all'anno o a distanza di più mesi, come provvigioni e gratifiche, devono essere aggiunti proporzionalmente al salario mensile, se sono stati versati per o durante l'ultimo anno contabile prima dell'entrata in servizio. Per i dipendenti con salario orario, il guadagno quotidiano medio viene calcolato moltiplicando il numero delle ore settimanali per il salario orario e quindi dividendo per sette giorni. Per gli apprendisti che svolgono la scuola reclute immediatamente dopo la conclusione dell'apprendistato e ritornano nell'azienda dopo il periodo di servizio, ci si basa sul salario convenuto per il periodo dopo la scuola reclute. Se invece l'apprendista non torna più nell'azienda, fa stato il salario contrattuale minimo previsto dalla convenzione collettiva di lavoro. Per gli apprendisti che svolgono la scuola reclute durante la formazione, l'indennità è calcolata secondo il salario d'apprendista. Il numero di giorni indennizzati corrisponde al numero dei giorni con soldo. L'indennità CIM è assoggettata ai contributi AVS/AI/IPG/AD, nonché Suva.

8.4. Militari prestanti servizio continuato

I militari che prestano servizio continuato ricevono l'80 % dello stipendio qualora i dipendenti rima-nessero assunti ancora per una durata minima di 6 mesi presso il datore di lavoro precedente. In base al questionario IPG non può essere rilevato se si tratta di una scuola reclute normale oppure di una abbinata al servizio continuato. E' pertanto necessario specificare sul questionario IPG se si tratta di militari che prestano servizio continuato. I militari che prestano servizio continuato il cui contratto di lavoro è scaduto prima dell'inizio del servizio e quindi non ritornano più nell'impresa, riceveranno durante il periodo di frequentazione della scuola reclute (formazione di base generale) il 50% dello stipendio e in seguito l'indennità per la perdita di guadagno.

Articolo 9 Procedure di conteggio e di intimazione, controlli dei datori di lavoro (art. 32 degli statuti CAF)

Le procedure di conteggio e di intimazione nonché i controlli dei datori di lavoro si basano esclusivamente sulle disposizioni della legge AVS, nonché della LPGA. I controlli dei datori di lavoro sono effettuati unitamente a quelli per l'AVS.

Articolo 10 Interessi di mora e compensativi

Gli interessi di mora e compensativi sono dovuti in conformità alle disposizioni legali valevoli per l'AVS e per la LPGA. Le notifiche relative alla riscossione di assegni familiari, pervenute in ritardo, non danno diritto a interessi compensativi.

Articolo 11 Prescrizione delle pretese di contributi (art. 33 degli statuti CAF)

Il diritto alle pretese di contributi si estingue dopo cinque anni.

Articolo 12 Procedure di opposizione e di ricorso (art. 34 degli statuti CAF)

12.1 Assegni familiari

In base alle schede di controllo, i salariati possono richiedere una decisione impugnabile con ricorso. I ricorsi contro le decisioni della CAF-PROMEA devono essere inoltrati entro 30 giorni dalla rispettiva notifica.

12.2 Cassa indennità militari

In caso di divergenze relative all'applicazione delle disposizioni concernenti la CIM, può essere inoltrato ricorso presso la CAF-PROMEA. Contro le decisioni di quest'ultima può essere interposto ricorso al comitato di direzione della cassa entro 30 giorni. Le decisioni di quest'ultimo sono senza appello.

Articolo 13 Spese d'amministrazione (art. 30 degli statuti CAF)

La cassa non preleva spese d'amministrazione; esse sono incluse nei contributi secondo l'art. 2 del presente regolamento.

Articolo 14 Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dal comitato direttivo il 10.12.2009 ed entra in vigore allo 01.01.2010. Esso sostituisce il regolamento precedente dello 01.01.2007.

Cassa assegni familiari PROMEA



Emil Weiss
Presidente



Marc-Alain Christen
Vicepresidente

Elenco delle abbreviazioni

AD	assicurazione contro la disoccupazione
AI	assicurazione invalidità
IM	indennità di maternità
CAF	Cassa assegni familiari
CC	codice civile
CCNL	Convenzione collettiva nazionale di lavoro
CIM	Cassa indennità militari
CO	codice delle obbligazioni
IPG	indennità per la perdita di guadagno
LAFam	Legge federale sugli assegni familiari
LAVS	Legge federale assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
OAVS	Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Suva	Istituto nazionale svizzero sull'assicurazione contro gli infortuni
TFA	Tribunale federale delle assicurazioni